



## **COMUNE DI GIUGLIANO in CAMPANIA**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE. CIG 9127273FF0**

#### **ART 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente o sinistro o evento accidentale, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuare in situazione di emergenza sulla rete stradale di proprietà del Comune di Giugliano.

Per la definizione di “sede stradale” si richiama quanto stabilito dall’art 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161 e 211 del Codice della strada e dall’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. recante “Testo Unico in materia ambientale”.

#### **ART 2 DURATA DEL CONTRATTO**

La concessione del servizio avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione, con facoltà per il Comune di rinnovarla per altri 24 mesi.

#### **ART 3 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Con la presente concessione il Comune riconosce al concessionario il diritto di agire nei confronti delle compagnie assicuratrici al fine di ottenere la liquidazione di quanto dovuto per gli interventi eseguiti, da parte dei soggetti assicurati che hanno cagionato la necessità di intervenire.

A tal riguardo l’Ente, in qualità di proprietario dell’arteria stradale interessata dal sinistro, delega e autorizza il concessionario a:

- intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- trattenere l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché pulizia e lavaggio dell’area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.

Per favorire l’acquisizione della documentazione necessaria l’Amministrazione si impegna a comunicare al Concessionario i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell’incidente, i costi degli interventi del servizio saranno a carico esclusivo del concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico dell’Amministrazione.

#### **ART 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le attività che costituiscono il servizio in concessione sono le seguenti:

- Ripristino della sicurezza stradale compromessa dal verificarsi di incidenti e sinistri stradali o eventi accidentali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:
- Recupero e smaltimento dei detriti solidi dispersi a seguito del sinistro sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici ed eventuali ramaglie cadute a seguito dell’incidente;

- Aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc;
- Ripristino della sicurezza stradale compromessa dalla perdita di carichi trasportati, dalla perdita accidentale di liquidi, consistente in ogni altro intervento di rimozione del materiale, liquido o solido, rovinato o versato sul manto stradale e sue pertinenze, comprese le merci pericolose e i rifiuti;
- Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, con, new jersey, ecc..) finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro o di altro evento accidentale interessanti la sede stradale e/o sue pertinenze, con particolare riferimento a criticità ambientali o di pericolo per la circolazione stradale, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Settore Polizia Locale;
- Ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate dall'incidente stradale (ad esempio guard rail, barriere di calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, ecc..).

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- A) **“interventi “ordinari”** che riguardano i casi in cui vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.
- B) **“interventi di perdita di carico”** che riguardano i casi sopra descritti in cui la sicurezza stradale sia compromessa dalla perdita di carichi trasportati.
- C) **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi ordinari e gli interventi con perdita di carico che vengono attivati e che devono essere eseguiti secondo quanto previsto nel presente capitolato, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Gli interventi dovranno essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche nei casi in cui non sia possibile individuare il veicolo il cui conducente ha causato l'evento, senza alcun addebito a carico dell'Amministrazione.

#### **ART 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Gli interventi saranno richiesti dal personale del Settore Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della centrale operativa del concessionario che dovrà quindi garantire un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed entro i tempi di intervento riportati nel presente capitolato. Al fine di garantire la maggior sicurezza stradale, per ciascun intervento il personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine si riservano la possibilità di coordinare la movimentazione dei mezzi messi a disposizione dal concessionario per le operazioni di intervento

#### **ART 6 TEMPI DI INTERVENTO**

In relazione al carattere di pubblica utilità del servizio e vista la necessità di garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, il concessionario deve intervenire in termini di urgenza e comunque non oltre **45 minuti** dalla chiamata, eliminando le condizioni di pericolo ed espletando rapidamente il servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato.

#### **ART 7 MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO**

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale deve svolgersi secondo le seguenti modalità operative:

- a) apertura cantiere, nel rispetto delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada;
- b) pulizia e bonifica del manto stradale consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc...), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, anche nel caso di sversamenti di merci o materie pericolose o tossiche;
- c) lavaggio della pavimentazione stradale con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stessa;
- d) aspirazione e/o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto precedente ed eventuale lavaggio finale;
- e) trasporto del rifiuto raccolto, deposito e successivo smaltimento;
- f) chiusura cantiere e riapertura al traffico veicolare.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni di cui al Codice della Strada.

Ai sensi dell'art 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario ad alta visibilità, che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9 giugno 1995.

Il personale operante dovrà ricevere preventivamente a cura del concessionario specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, con particolare attenzione alle norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico e alle modalità di intervento per la pulizia e manutenzione straordinaria della sede stradale nonché allo sgombero della piattaforma stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Giugliano la realizzazione e il completamento dei servizi svolti.

In relazione ad ogni intervento, l'Amministrazione effettuerà la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite.

#### **ART 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, deve rispettare le norme previste dal D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia di tutela ambientale" e s.m.i. In particolare sono a carico del Concessionario, quale detentore del rifiuto, tutte le formalità previste per il trasporto e conferimento agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, costituiti dai detriti solidi, liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale e/o derivante dalla pulizia della sede stessa le sue relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dal sinistro/incidente/evento accidentale e/o le sue relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dal sinistro/incidente/evento accidentale.

Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente sia in materia di sicurezza che in materia ambientale, il concessionario dovrà istruire appositamente il personale impiegato, ponendo particolare attenzione all'allestimento della cartellonistica di sicurezza stradale e all'utilizzo di particolari sostanze nelle opere di pulizia.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

#### **ART 9 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO**

Il Concessionario assicura al Comune, agli organi di polizia e alle compagnie assicurative la possibilità di consultare la propria banca dati contenente la documentazione disponibile relativa all'intervento e necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

#### **ART 10 REQUISITI TECNICI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per la particolare natura del servizio il Concessionario deve essere in possesso di una specifica ed adeguata struttura nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento.

La struttura operativa del concessionario dovrà essere tale da consentire il servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno con intervento nei tempi previsti dal presente capitolato.

Il Concessionario dovrà avere la seguente struttura:

- Una Centrale Operativa (CO) = dovrà essere in servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed essere in grado di ricevere le chiamate di intervento, garantendo una linea dedicata. Non dovrà necessariamente avere sede nel Comune di Giugliano ma dovrà essere in grado di assegnare ad altri centri operativi l'intervento entro i limiti temporali previsti nel capitolato;
- Un Centro Logistico Operativo (CLO) = dovrà avere sede nel territorio comunale (la vicinanza alla sede della Polizia Locale di via Palumbo sarà elemento di valutazione dell'offerta) al fine di garantire l'intervento entro i termini temporali di cui al capitolato. Il centro, ricevuta la chiamata, dovrà organizzare l'intervento eseguendolo direttamente o richiedendo l'attivazione del veicolo polifunzionale attrezzato. Il concessionario dovrà essere dotato di almeno un centro logistico operativo presso il quale dovrà essere presente almeno un

veicolo polifunzionale attrezzato nonché tutta l'attrezzatura e la segnaletica necessaria per l'esecuzione dell'intervento.

- Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) = veicoli operativi, attrezzati come indicato all'art 11 del presente capitolato, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale. Il Concessionario dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionale attrezzato, uno per ogni centro logistico operativo;

- Veicoli operativi specifici (VOS) = mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru...) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli VPA, quali ad esempio i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità. Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso i centri operativi e/o di proprietà del concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per l'amministrazione.

#### **ART 11 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CONCESSIONARIO**

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario tramite l'utilizzo di veicoli, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, debitamente omologati, e dotati delle caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, attivabili all'occorrenza anche nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, e tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a. la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b. la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c. i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d. l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e. un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

#### **ART 12 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Concessionario assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente paragrafo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva quantificata in € 10.000,00 come disposto dall'art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

### **ART 13 PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Comune procederà all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle violazioni riscontrate nei seguenti casi di disservizio:

- Intervento con un ritardo superiore a 30 minuti rispetto al tempo previsto nel presente Capitolato salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
- effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale interessata dal sinistro;
- utilizzo di materiali o attrezzature non conformi alle disposizioni del presente capitolato con pregiudizio alla salute e/o sicurezza delle persone/cose.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima violazione, contestazione formale;
- alla seconda violazione, applicazione di una penale di € 200,00;
- alla terza violazione, applicazione di una penale di € 500,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, il Comune contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate. Il Concessionario, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte al Comune il quale, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

Qualora il concessionario si renda responsabile di un numero di violazioni superiore a tre, il Comune ha facoltà di disporre, di diritto, la risoluzione della Concessione.

### **ART 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

### **ART 15 SUBAPPALTO**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio o l'attività che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli art. 105 e 174 del D.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

### **ART 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare al Concessionario con raccomandata A.R. o posta certificata, in caso di perdita da parte del concessionario dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnici previsti dal presente capitolato.

La Concessione sarà risolta di diritto anche nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b) realizzazione di un numero di violazioni riportate nel paragrafo delle penali del presente capitolato superiore a tre;
- c) mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro tre ore dalla chiamata;
- d) nel caso in cui il concessionario, entro il termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del servizio.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, salvi i casi in cui sia necessario – su disposizione dell'Amministrazione Comunale – assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione del nuovo concessionario. In questi casi, il concessionario è obbligato a proseguire il servizio alle condizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune infatti si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente agli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

#### **ART 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

#### **ART 18 FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente concessione sarà territorialmente competente il Foro di Napoli Nord. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

#### **ART 19 SPESE DELLA CONCESSIONE**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di copia.

Il Dirigente